

COMUNE DI TORRE D'ARESE

P.zza Roma 3 – 27010 Torre d' Arese (PV)
Tel. 0382/947033 – Fax 0382/947392 – e-mail : torredarese@libero.it
C.F. – PI : 00475460184

REGOLAMENTO

di

POLIZIA URBANA

(delib. C.C. n. del)

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.....

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

ARTICOLO 2.....

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

ARTICOLO 3.....

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 4.....

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

ARTICOLO 5.....

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 6.....

MODALITA' PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI

ARTICOLO 7.....

SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

ARTICOLO 8.....

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

ARTICOLO 9.....

INSTALLAZIONE DI VETRINE

ARTICOLO 10.....

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

ARTICOLO 11.....

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 12.....

INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE

ARTICOLO 13.....
COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

CAPO III°

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 14.....
DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 15.....
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 16.....
PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

ARTICOLO 17.....
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

ARTICOLO 18.....
TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

ARTICOLO 19.....
SGOMBERO DELLA NEVE

ARTICOLO 20.....
DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 21.....
DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 22.....
PULIZIA DELLE VETRINE

ARTICOLO 23.....
DISPOSIZIONI RIGUARDANTE GLI ANIMALI

ARTICOLO 24.....
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CANI

ARTICOLO 25.....
DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI E FOGLIETTI

ARTICOLO 26.....
DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 27.....

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

ARTICOLO 28.....

COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

ARTICOLO 29.....

COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

ARTICOLO 30.....

ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI

ARTICOLO 31.....

DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

ARTICOLO 32.....

BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

ARTICOLO 33.....

PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

ARTICOLO 34.....

VIALI, GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI

ARTICOLO 35.....

VASCHE E FONTANE.....

ARTICOLO 36.....

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'.....

ARTICOLO 37.....

RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 38.....

INQUINAMENTO ACUSTICO.....

ARTICOLO 39.....

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

ARTICOLO 40.....	PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI
ARTICOLO 41.....	FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI
ARTICOLO 42.....	RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI
ARTICOLO 43.....	USO DI STRUMENTI SONORI
ARTICOLO 44.....	CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI
ARTICOLO 45.....	VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI
ARTICOLO 46.....	SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE VIE PUBBLICHE
ARTICOLO 47.....	SUONO DELLE CAMPANE
ARTICOLO 48.....	SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI
ARTICOLO 49.....	CAROVANE DI NOMADI.....

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA DEGLI ABITATI

ARTICOLO 50.....	SOSTANZE LIQUIDE ED ESPOLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI
ARTICOLO 51.....	REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI
ARTICOLO 52.....	DETEZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI
ARTICOLO 53.....	ACCATASTAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI.....

ARTICOLO 54.....

FUCINE E FORNI.....

ARTICOLO 55.....

USO DI FIAMMA LIBERA.....

ARTICOLO 56.....

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI E FUOCHI IN
GENERE.....

ARTICOLO 57.....

ANIMALI PERICOLOSI.....

ARTICOLO 58.....

STRUMENTI DA TAGLIO.....

ARTICOLO 59.....

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI
.....

ARTICOLO 60.....

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI
.....

ARTICOLO 61.....

MANUTENZIONI DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO
.....

ARTICOLO 62.....

SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE
.....

ARTICOLO 63.....

MATERIALE DI DEMOLIZIONE
.....

ARTICOLO 64.....

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE
.....

ARTICOLO 65.....

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
.....

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ARTICOLO 67.....

ESERCIZIO DI MESTIERI E GIROVAGHI
.....

ARTICOLO 68.....

BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI
.....

CAPO VIII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

.....
ARTICOLO 69.....
CORTEI FUNEBRI.....
ARTICOLO 70.....
PROCESSIONI- MANIFESTAZIONI
.....

CAPO IX

.....
SANZIONI

.....
ARTICOLO 71.....
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
.....
ARTICOLO 72.....
RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO
.....
ARTICOLO 73.....
SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE
.....
ARTICOLO 74.....
SOSPENSIONE DELLE LICENZE
.....

CAPO X

.....
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

.....
ARTICOLO 75.....
ENTRATA IN VIGORE.....

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lvo 267/2000.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compreso portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade.

ARTICOLO 2

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

ARTICOLO 3

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- Personalmente al titolare;
- Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione

intentata da terzi per il fatto della concessione data;

- Con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

- Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le autorizzazioni di cui agli articoli del presente regolamento, saranno rilasciate in carta legale.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 4

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 (artt.202,,216,218,227), dal D.Lgs 3 aprile 2006 n.152, dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

ARTICOLO 5

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dalla delibera di C.C. n. 4 del 24/02/1997 per l'applicazione della relativa tassa.

ARTICOLO 6

MODALITA' PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione strade.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

L'occupazione di spazio pubblico deve essere fatta senza arrecare danno ai passanti o disagi e pericolo per la circolazione.

In caso di inosservanza, l'Autorità comunale, potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ARTICOLO 7

SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt 500 dai centri abitati.

ARTICOLO 8

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti. Per quanto non specificato dal presente articolo si rimanda all'art. 15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 9

INSTALLAZIONE DI VETRINE

L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

ARTICOLO 10

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

ARTICOLO 11

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte degli organi tecnici.

ARTICOLO 12

INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 13

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, eccetera, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni del Codice della Strada, alle altre disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli uffici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno altresì concordare con il comando di Polizia Locale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.

In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione comunale può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III°

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, o lasciarvi scolare acqua anche proveniente dalle aree private, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico o aperto al pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non impedire che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ARTICOLO 16

PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, visibili dal suolo pubblico, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi o simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro

dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

E' fatto obbligo agli esercenti che occupano il suolo pubblico in concessione di provvedere alla costante pulizia dello spazio occupato e di quello circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze l'immondizia e i rifiuti provenienti dalle proprie botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il proprio esercizio.

ARTICOLO 18

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi, prodotti agricoli e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci ed oggetti per i quali viene insudiciarsi il suolo pubblico.

ARTICOLO 19

SGOMBERO DELLA NEVE

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombrò della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che si formi, evitando di gettare e spandervi acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve, dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze e vie. Per quanto non specificato dal presente articolo si rimanda all'art. 60 del presente Regolamento.

ARTICOLO 20

DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle autovetture, carri e simili. Sono altresì vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

ARTICOLO 21

DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe e magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

ARTICOLO 22

PULIZIA DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, per il tempo strettamente necessario ad eseguire gli interventi di pulizia.

ARTICOLO 23

DISPOSIZIONI RIGUARDANTE GLI ANIMALI

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito e la sosta di gruppi di animali (es. greggi) su tutto il territorio comunale potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Resta fermo quanto disciplinato dal Codice della Strada in materia.

All'interno del centro abitato, eventuali deiezioni degli animali, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del conducente o del proprietario degli animali.

In caso di inosservanza l'autorità comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CANI

Tutti i cittadini devono

1. Evitare di toccare i cani senza il consenso di chi li ha in custodia a qualsiasi titolo;
2. Adottare comportamenti rispettosi nei confronti dei cani;

Tutti i proprietari ed i detentori di cani anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo devono:

1. Evitare di lasciarli incustoditi nei luoghi pubblici;
2. Mostrare rispetto di chi ha palese paura alla vista;
3. Condurli al guinzaglio;
4. Munire anche di apposita museruola i cani che mostrino aggressività;
5. Evitare che l'animale sporchi con deiezioni e liquami organici il suolo pubblico e il suolo privato con destinazione pubblica;
6. Provvedere immediatamente alla completa pulizia ed eliminazione delle deiezioni e/o liquami organici qualora l'animale abbia ad imbrattare gli spazi su elencati, mediante paletta ecologica o quant'altro utile alla completa pulizia;
7. Essere sempre muniti, quando siano in compagnia dell'animale, di paletta ecologica o quant'altro utile alla completa pulizia degli spazi su indicati.

I non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento sono esentati dagli obblighi di cui ai punti 5-6 e 7 del comma precedente.

Nei centri abitati, i proprietari di cani che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete, devono ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

ARTICOLO 25

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI E FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

ARTICOLO 26

DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna salvo autorizzazione.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 27

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché degli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque abbia un giardino o un appezzamento di terreno, di tagliare l'erba e tenere la proprietà pulita ed in ordine.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe di numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, e alla pulizia dei marciapiedi se privati ed in solido con l'amministrazione comunale se pubblici.

I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla potatura dei rami di piante, fiori o arbusti che sporgono sul suolo pubblico e alla pulizia di foglie o ramaglie che vengano a depositarsi sullo stesso.

ARTICOLO 28

COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente e temporaneo, è subordinato

all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà consentita di regola, l'apposizione di insegne e iscrizioni. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

ARTICOLO 29

COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

ARTICOLO 30

ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole) posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

ARTICOLO 31

DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica ed al pubblico decoro.

ARTICOLO 32

BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora e altre parti di animali.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

ARTICOLO 33

PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

I rifiuti prodotti in ambito comunale devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia che disciplina:

- Le modalità di separazione dei rifiuti in forma differenziata;
- Gli orari di esposizione dei rifiuti al fine di consentirne la raccolta da parte degli operatori incaricati.

ARTICOLO 34

VIALI, GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI

Questa materia è disciplinata dal Regolamento per l'uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

ARTICOLO 35

VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

ARTICOLO 36

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze.

E' dal pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

ARTICOLO 37

RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere

solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

I proprietari devono mantenere la pulizia delle recinzioni confinanti qualora ci siano piante o siepi che invadano la proprietà altrui.

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 38

INQUINAMENTO ACUSTICO

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

ARTICOLO 39

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve evitare di disturbare la quiete pubblica e privata.

Nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese ed uffici pubblici, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

ARTICOLO 40

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori ed altre sostanze nocive alla salute pubblica ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

E' altresì vietato produrre o diffondere sostanza maleodorante (es. concimazione) nelle giornate festive.

ARTICOLO 41

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

Nelle abitazioni potranno essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle aree private, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed evitare che i gas di scarico nuocciano ai vicini.

ARTICOLO 42

RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini a qualsiasi ora del giorno e della notte ma con particolare attenzione nella fascia oraria che va dalle 22:00 alle 8:00 per le abitazioni mentre per gli esercizi pubblici si rinvia ai limiti previsti dalla normativa di settore. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio televisivi.

In deroga al punto precedente potrebbero essere concesse autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico indicanti prescrizioni ed orari.

L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabilita dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

ARTICOLO 43

USO DI STRUMENTI SONORI

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo ed al lavoro dei cittadini.

La pubblicità sonora è consentita nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dal Regolamento Speciale in materia.

ARTICOLO 44

CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21,00 alle ore 7,00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

ARTICOLO 45

VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici, o dovunque possono costituire disturbo.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.

ARTICOLO 46

SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE VIE PUBBLICHE

Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se compiuti da più persone riunite in gruppi e comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

ARTICOLO 47

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è regolato da disposizioni specifiche che rispettano la Legge quadro sull'inquinamento acustico.

ARTICOLO 48

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non rechino disturbo all'esterno.

Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

ARTICOLO 49

CAROVANE DI NOMADI

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

In mancanza di aree attrezzate la sosta è assolutamente vietata, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA DEGLI ABITATI

ARTICOLO 50

SOSTANZE LIQUIDE ED ESPOLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Il possesso, per qualsiasi scopo, di materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, è regolata dalla legislazione e dalle norme speciali in materia.

ARTICOLO 51

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili dovranno rispettare quanto disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia.

ARTICOLO 52

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nelle case di abitazione od altri edifici, sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Ove occorra dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

ARTICOLO 53

ACCATAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

E' vietato accatastare o tenere accatastate, nei cortili circondati da fabbricati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiali infiammabile negli scantinati.

ARTICOLO 54

FUCINE E FORNI

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

ARTICOLO 55

USO DI FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- riscaldare la cera naturale o artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- fornire di alcol, petroli e benzine lampade e fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

ARTICOLO 56

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI E FUOCHI IN GENERE

Nell'ambito dell'abitato nessuno può senza speciale autorizzazione, accendere polvere o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili.

Nel centro abitato è altresì vietato accendere fuochi allo scopo di bruciare materiale cartaceo, vegetale, plastico o qualsiasi altro materiale per qualsiasi altro scopo eccetto si tratti di barbecue in apposite attrezzature.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

E' anche proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accessi.

ARTICOLO 57

ANIMALI PERICOLOSI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

I proprietari e i conduttori di animali pericolosi sono tenuti ad impedire che i propri animali insudicino il suolo pubblico e sono obbligati a rimuovere immediatamente gli escrementi eventualmente deposti.

ARTICOLO 58

STRUMENTI DA TAGLIO

L'attraversamento di luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 59

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di 50 cm. deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare i danni alle persone.

ARTICOLO 60

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre, altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua, la caduta di neve o lingue di neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale. Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dall'autorità comunale competente.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

ARTICOLO 61

MANUTENZIONI DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai nei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta di servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale e posare in loco idonea segnaletica.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

ARTICOLO 62

SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o di riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più segnalatori luminosi a giudizio dell'ufficio tecnico comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 63

MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare in basso sul suolo pubblico o aperto al pubblico o in cortili comuni, i materiali di demolizione od altro.

ARTICOLO 64

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno od altro idoneo mezzo.

ARTICOLO 65

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ARTICOLO 67

ESERCIZIO DI MESTIERI E GIROVAGHI

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ARTICOLO 68

BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

Senza il permesso scritto del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperti le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

CAPO VIII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ARTICOLO 69

CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni delle Autorità.

ARTICOLO 70

PROCESSIONI- MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni di carattere religioso, culturale, sociale, politico o sportivo che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Autorità Comunale.

CAPO IX

SANZIONI

ARTICOLO 71

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 16 Legge 3 del 16.1.03.

Si applicano le disposizioni e procedure della Legge 24/11/1981 n° 689.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'Agente accertatore. I proventi delle sanzioni vengono acquisiti al Bilancio Comunale.

Alla stessa sanzione e allo stesso procedimento sanzionatorio sono assoggettate le Ordinanze adottate dal Sindaco o dai responsabili dei servizi.

ARTICOLO 72

RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Ove il presente regolamento prevede espressamente rimozioni, riparazioni o ripristino, questi sono diretti e disposti dagli agenti accertatori durante la contestazione, o notifica del verbale che dovrà essere immediatamente portata a conoscenza del Sindaco.

ARTICOLO 73

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le stesse cose appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.81 n. 689, e del D.P.R. 22.7.82 n. 571, e relative successive modifiche ed integrazioni.

Il relativo verbale verrà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ARTICOLO 74

SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

per la mancanza esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta o comunque per un periodo massimo di giorni 30.

CAPO X

Disposizioni transitorie

Articolo 75. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione .